

**TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO***Ufficio Esecuzioni Immobiliari*

Il Giudice dell'esecuzione supplente

vista l'istanza di sospensione depositata in data 24 gennaio 2023 dall' [REDACTED], nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED];

rilevato che il Tribunale, in composizione collegiale, in data odierna ha dichiarato *«aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di [REDACTED], nato a [REDACTED], c.f. [REDACTED], e di [REDACTED] [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED]»*;

che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, comma 5, e 150 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal giorno dell'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei debitori non può essere proseguita alcuna azione esecutiva individuale, *«Salvo diversa disposizione di legge [...]*»;

considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, il Governo, nella stesura del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, avrebbe dovuto potenziare la procedura di liquidazione giudiziale ed *«escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1»*;

che il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, a seguito di numerosi rinvii, è entrato in vigore solo il 15 luglio 2022;

ritenuto, pertanto, che allo stato deve continuare a trovare applicazione il privilegio processuale previsto dall'art. 41, comma 2, t.u.b., a mente del quale *«L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore»*, ciò in virtù della clausola di riserva contemplata dall'art. 150 c.c.i.i., norma che trova pedissequa applicazione anche nelle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni, in virtù del rinvio operato dall'art. 270, comma 5, c.c.i.i.;



che tale previsione costituisce una evidente novità, nel segno della discontinuità rispetto alla disciplina previgente (cfr. art. 14-*quinquies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3), che non prevedeva eccezioni al divieto di prosecuzione delle procedure esecutive individuali;
esaminati i titoli posti a fondamento dell'azione esecutiva, costituiti da due contratti di mutuo fondiario e rilevato che l'espropriazione riguarda i beni su cui è stata concessa garanzia ipotecaria;

P.Q.M.

rigetta l'istanza; **si rimetta** il fascicolo in visione al magistrato titolare.

Barcellona Pozzo di Gotto, 24/01/2023.

Il Giudice dell'esecuzione supplente

Dott. Giuseppe Lo Presti

